



**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO**

**DELL'AGRO SOCIETA' PER AZIONI".**

**ARTICOLO PRIMO) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**


E' costituita, ai sensi dell'art.22, 3° comma, lett.e) della legge 8 giugno 1990, numero 142, una societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con denominazione di "AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO SOCIETA' PER AZIONI".

L'Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'Agro, ha denominazione abbreviata in "AGENZIA SVILUPPO VALLE DEL SARNO S.P.A." ovvero "PATTO DELL'AGRO S.P.A."

La societa', avente natura di organismo di diritto pubblico, ha sede in Nocera Inferiore, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter, disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al comma precedente.

**ARTICOLO SECONDO) DURATA**



La durata della societa' e' fissata al 31 dicembre 2015 e potra' essere prorogata con delibera dell'assemblea in sede straordinaria. Con lo stesso atto adottato dallo stesso organo puo' essere deliberata la cessazione anticipata.

#### **ARTICOLO TERZO) OGGETTO SOCIALE**

La societa', ricorrendo alla metodologia della concertazione, assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dell'Agro Nocerino Sarnese, ai sensi dell'art.2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, della delibera CIPE del 21 marzo 1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997.

Si propone di promuovere lo sviluppo dell'intero Sistema Territoriale di Sviluppo "Agro Nocerino Sarnese" di cui al PTR - Legge R.16/04, ovvero il territorio corrispondente ai Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati e Siano.

La societa' ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata, utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario, stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori

2015 e nazionali ed internazionali.

n sede La societa' assume, a tutti gli effetti, il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilita' di un soggetto avente la finalita' di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio sopra evidenziato.


zione, La societa', in particolare, coordina gli interventi proposti da soggetti pubblici e privati e realizza in modo diretto o delegato progetti di intervento integrati anche con dimensione comprensoriale; essa puo' proporsi come organismo intermedio per la gestione di sovvenzioni globali comunitarie.

CNEL La societa' pone altresì in essere tutte le operazioni utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e puo' assumere partecipazioni e interessenze in altre societa' e compiere tutti gli atti e stipulare tutte le convenzioni ed i contratti utili o necessari per il conseguimento dell'oggetto stesso.

no, Gli enti locali sottoscrittori attribuiscono alla societa' la facolta' di costituire uno sportello unico per l'assistenza alle imprese.

re- Al di fuori e in aggiunta alle funzioni sopra elencate l'Ag-  
ata, genzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto del-  
li- l'Agro Societa' per Azioni" puo' svolgere altre attivita'  
ini- specifiche anche su incarico di enti pubblici e privati e  
te- tuttavia inerenti l'oggetto sociale.

ori **ARTICOLO QUARTO) SOGGETTI**



La qualita' di socio e' comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea.

Ai fini della rappresentanza negli organi societari e del piu' stretto coordinamento e della concertazione fra gli azionisti, questi sono raggruppati in tre categorie, cosi' individuate:

1° categoria: enti pubblici territoriali (Comuni appartenenti al Sistema Territoriale di Sviluppo "Agro Nocerino Sarnese" di cui al PTR - Legge R.16/04, Provincia, Regione), enti che svolgono funzioni di interesse pubblico;

2° categoria: istituti di credito e organismi finanziari, associazioni rappresentative di categorie produttive;

3° categoria: fondazioni, enti ed associazioni non profit, organismi professionali operanti nel territorio.

#### **ARTICOLO QUINTO) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale e' di Euro 1.132.687,50 (unmilione-cento-trentaduemilaseicentottantasette virgola cinquanta) diviso in azioni nominative di Euro 262,50 (duecentosessantadue virgola cinquanta).

E' attribuita all'assemblea straordinaria la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale sociale, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo.

In caso di aumenti del capitale, e' riservato ai soci l'esercizio del diritto di opzione in ragione delle azioni rispettivamente possedute, salva in ogni caso l'applicazione

bro dell'art.2441, 5° comma C.C. a norma del quale l'assemblea  
re- straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge, potra'  
escludere il diritto d'opzione in relazione alle politiche di  
iu' investimento e di sviluppo poste in essere dalla societa'.

ti, **ARTICOLO SESTO) AZIONI**


: Le azioni sono indivisibili ed ogni azione da' diritto ad un  
ti voto.

di E' riconosciuto ai soci il diritto di prelazione.

he Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in  
parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalita', le  
i, proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni  
emesse in caso di aumento del capitale sociale, deve previa-  
t, mente darne comunicazione scritta al presidente del consiglio  
di amministrazione, il quale entro 10 giorni dal ricevimento  
della proposta deve provvedere a comunicarlo a tutti i soci.

o- Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prela-  
n- zione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-  
a- zione, debbono manifestare al presidente del consiglio di  
amministrazione l'incondizionata volonta' di acquistare, in  
- tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in  
a vendita. Il presidente, a sua volta, provvede tempestivamente  
ad avvisare l'offerente e tutti i soci in merito alla proposta  
pervenuta.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata da piu' soci, le a-  
zioni sono attribuite, in via prioritaria, a quelli che ap-



partengono alla stessa categoria del cedente, in proporzione  
 alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, in rela-  
 zione a quanto previsto all'articolo 4, comma II.

Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento  
 tra i soci appartenenti alla stessa categoria del cedente,  
 sono offerte ai soci appartenenti alle altre categorie.

Nel caso che le azioni poste in vendita non siano acquistate  
 da nessun socio secondo le predette modalita', l'assemblea  
 degli azionisti potra' autorizzare l'acquisto a nome della  
 societa', nei limiti previsti dalla legge.

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, le azioni  
 postranno essere alienate a terzi.

Le azioni sono trasferibili e possono essere sottoposte ad  
 usufrutto o costituzione di pegno o in garanzia a favore di  
 terzi con il consenso del consiglio di amministrazione, da  
 esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta  
 del socio.

La concessione o il rifiuto di assenso da parte del consiglio  
 di amministrazione e' conseguente all'accertamento dell'ap-  
 partenenza del cessionario ad una delle categorie individuate  
 dall'articolo IV, II comma del presente statuto.

Nel caso in cui il cessionario sia una societa' di capitale  
 privata ovvero un operatore economico privato in forma indi-  
 viduale o assicurata, la concessione o il rifiuto di assenso  
 sono pure subordinati alla verifica del possesso dei seguenti

requisiti:

1) capacita' di partecipare proficuamente al processo di sviluppo del Sistema Territoriale di Sviluppo "Agro Nocerino Sarnese";

2) compatibilita' dell'impresa o dell'ente al perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi perseguiti dalla Societa'.

Nel caso di accertamento negativo motivato, il consiglio di amministrazione provvedera' ad individuare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, tenendo presente le condizioni dettate dal cedente, altro cessionario, appartenente ad una delle categorie individuate sempre dall'articolo IV, II comma del presente statuto.

Le azioni detenute dagli enti locali, sia nel caso di aumenti di capitale sociale sia di cessioni di azioni, non possono essere mai inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.

#### **ARTICOLO SETTIMO) OBBLIGAZIONI**

Per la realizzazione delle proprie finalita', la societa' potra' emettere obbligazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci.

#### **ARTICOLO OTTAVO) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno e' redatto dal consiglio di ammini-



strazione il bilancio d'esercizio ed il conto economico, a norma di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'assemblea.

Il primo esercizio ha inizio dal giorno dell'iscrizione della societa' nel Registro delle Imprese e si chiude al 31 dicembre del medesimo anno.

I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno cosi' ripartiti:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'articolo 2430 C.C. (fino al raggiungimento di 1/5 del capitale sociale);
- gli utili residui saranno destinati alle finalita' indicate dall'assemblea.

#### **ARTICOLO NONO) ORGANI SOCIALI**

Sono organi della societa':

- l'assemblea degli azionisti;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- l'amministratore delegato;
- il collegio sindacale;
- il comitato dei Sindaci dei Comuni della Valle del Sarno;
- l'assemblea per la reciprocita'.

#### **ARTICOLO DECIMO) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue

deliberazioni, assunte in conformita' della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea coloro i quali sono legittimati a norma di legge. La verifica spetta al presidente dell'assemblea.

Ciascun azionista interviene direttamente all'assemblea mediante il suo legale rappresentante, ovvero un delegato di questi, scelto tra gli amministratori o anche tra persone estranee, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall'art.2372 C.C.


L'assemblea si tiene presso i locali della sede sociale o all'interno dell'area dei comuni aderenti alla Societa' o nella citta' capoluogo, salva diversa statuizione del consiglio di amministrazione.

In assemblea ogni azionista puo' proporre obiettivi e progetti alla societa'.

L'assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con le modalita' previste dall'articolo 2366 c.c.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo in cui si svolge l'assemblea nonche' i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; le materie all'ordine del giorno; le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.



Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea, inoltre, deve essere convocata dal presidente in presenza di specifica istanza da parte del collegio sindacale o di un decimo del capitale sociale.

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona nominata dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista. Le votazioni nell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgono a scrutinio palese.

Quando se ne ravvisi la necessita', il presidente sceglie due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Il presidente dell'assemblea firma il processo verbale redatto e controfirmato dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale e' redatto da un notaio.

#### **ARTICOLO UNDICESIMO) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale intervenuto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria ha il compito di:


-approvare il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo, predisposto dal consiglio di amministrazione;

-procedere alla nomina ed alla revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, salvo quanto previsto dall'articolo 2458 del codice civile;

-approvare il piano annuale degli interventi proposto dal consiglio di amministrazione;

-deliberare i compensi degli amministratori e dei sindaci;

-deliberare sull'acquisto di azioni proprie e deliberarne la cessione ai sensi degli articoli 2357, 2357 bis, 2357 ter e



2357 quater;

-deliberare sugli oggetti indicati dalla legge e non espressamente elencati;

-pronunciarsi su ogni altro argomento ad essa demandato dal consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO DODICESIMO) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria delibera su:

-aumenti di capitale sociale e modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

-scioglimento della società';

-nomina di liquidatori;

-emissione di obbligazioni;

-tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e le deliberazioni sono prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale in essa rappresentato.

#### **ARTICOLO DODICESIMO BIS) COMITATO DEI SINDACI**

Il Comitato dei Sindaci e' costituito dai Sindaci dei tredici Comuni della Valle del Sarno ed e' coordinato dal Presidente pro-tempore della Provincia di Salerno o da un suo delegato.

Il Comitato e' un organo consultivo di indirizzo, rappresentato dalle amministrazioni dell'intero Sistema Territoriale, chiamato a svolgere una funzione di ricerca e promozione di

una strategia unitaria e condivisa per lo sviluppo dell'intera

Valle del Sarno.

Il Comitato si riunisce presso la sede della Societa' ovvero

presso la sede municipale di uno dei Comuni dell'area.

Il Comitato e' convocato dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della Societa' almeno una volta all'anno, o

quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti ovvero il

Presidente della provincia di Salerno.

**ARTICOLO TREDICESIMO) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di

sette ad un massimo di nove componenti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assem-

blea ordinaria dei soci, salvo che i componenti del primo

consiglio, nominati nell'atto costitutivo. I consiglieri sono

eletti su designazione di ciascuna categoria degli azionisti.

In particolare:

numero 5 rappresentanti per la 1° categoria;

numero 3 rappresentanti per la 2° categoria;

numero 1 rappresentante per la 3° categoria.

Per quanto riguarda la seconda categoria di soggetti, e' sta-


bilito un criterio di proporzionalita' tra le azioni sotto-

scritte e la rappresentanza in consiglio di amministrazione.

In particolare, la rappresentanza riservata a tale categoria

deve essere assicurata in questo modo:

1 consigliere, nel caso in cui le azioni sottoscritte sono



pari o inferiori ad Euro 300.000,00;

3 consiglieri, nel caso in cui le azioni sottoscritte sono al di sopra di Euro 300.000,00;

i soggetti appartenenti alla 3° categoria non possono sottoscrivere un numero di azioni superiori a dieci.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di professionalita' ed onorabilita', adeguati alla dignita' dell'incarico e conformi alla indicazioni dell'Unione Europea e al disposto comma 734 art.1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti possono essere rieletti.

Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi di massima deliberati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione ne assicura il proseguimento e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria.

In particolare, ed a titolo puramente esemplificativo:


-elege il presidente, il vice-presidente ed il segretario;

-nomina, scegliendolo tra i suoi componenti, l'amministratore delegato;

-delibera circa l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita delle azioni, nei limiti innanzi indicati;

-approva periodicamente le situazioni economiche e finanziarie

della società' ed annualmente il bilancio da sottoporre al-  
ono al l'assemblea;  
-provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il mi-  
sotto- gliore raggiungimento degli scopi sociali.  
Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che  
sedere il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una  
i alla volta al mese e quando ne sia fatta richiesta scritta da al-  
Unione meno 1/3 dei membri o dal collegio sindacale.  
semble Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e  
degli argomenti da trattare devono essere fatte dal presidente  
izi e a mezzo telegramma o via fax con preavviso di almeno dieci  
azione giorni.  
urica. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente  
e, in sua assenza, dal vicepresidente o infine, da altro  
de- consigliere designato di volta in volta allo scopo.  
ne ne Ove un consigliere venga meno per qualsiasi motivo, per la  
ria e nomina del sostituto, si applichera' l'articolo 2386 C.C.  
rispettando comunque i criteri stabiliti dall'articolo 18, 2°  
comma del presente statuto.  
o; Se nel corso del mandato viene a mancare - per dimissioni - la  
atore maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,  
l'intero consiglio si intendera' decaduto in deroga all'ar-  
ndita ticolo 2386, 2° comma C.C.  
Entro trenta giorni il collegio sindacale convocherà l'as-  
arie semblea per procedere a nuove elezioni.



Le sedute del consiglio sono valide con la presenza di:

almeno sei membri (compreso il presidente), se il numero di consiglieri e' pari a nove;

almeno cinque membri (compreso il presidente), se il numero di consiglieri e' pari a sette.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni circa la nomina dell'amministratore delegato e l'elezione del Presidente e i piani annuali di attuazione, sono prese con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il processo verbale e' firmato dal presidente ed e' redatto dal segretario. In caso di assenza di questi, il consiglio di amministrazione provvedera' ad affidare tale compito ad un altro consigliere, appositamente nominato.

Il consiglio di amministrazione ha la facolta' di perseguire tutti gli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. Oltre le attribuzioni non trasferibili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani previsionali operativi.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, regolarmente documentate.

**ARTICOLO QUATTORDICESIMO) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della societa' nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Egli controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli azionisti e relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione sull'andamento dell'attivita' della societa'.


Il presidente convoca l'assemblea.

Il presidente convoca, almeno una volta ad anno, il Comitato dei Sindaci e l'Assemblea per la reciprocita' di cui all'articolo nono.

**ARTICOLO QUATTORDICESIMO BIS) ASSEMBLEA PER LA RECIPROCITA'**

L'Assemblea per la reciprocita' e' costituita da:

- l'Assemblea dei soci;
- societa' partecipate e/o controllate dall'Agenzia;
- Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito Si;
- Ente del Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
- Distretto Industriale n.7 di Nocera Inferiore - Gragnano;
- Diocesi di Nocera Sarno;



-Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento;

-Soprintendenza ai BAPPSAE di Salerno e Avellino;

-da ogni altro ulteriore ente sottoscrittore con l'Agenzia di documenti di intenti, accordi e/o protocolli d'intesa in materia di reciprocita'.

L'assemblea per la reciprocita' e' un organo consultivo avente funzioni di garanzia di convergenza tra la programmazione economica e la pianificazione territoriale del sistema locale di sviluppo ed in grado di valorizzare e ricondurre ad unitarieta' l'azione svolta dai principali strumenti territoriali e negoziali operanti nell'area dell'Agro Nocerino Sarnese, cosi' da qualificare e rafforzare le politiche di sviluppo locale.

L'assemblea e' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' ovvero tutte le volte che ne faccia richiesta uno degli organismi che ne fanno parte.

**ARTICOLO QUINDICESIMO) COMITATO CONSULTIVO DI INDIRIZZO**

Il presidente si avvale di un comitato consultivo di indirizzo, appositamente costituito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di garantire un'efficace azione di partenariato.

Il Comitato consultivo di indirizzo svolge una funzione di cooperazione, tesa a garantire il raggiungimento di un'ampia

Sa- convergenza sui piani di natura strategica definiti dalla  
Societa'.

di Il presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione,  
ma- qualora le circostanze lo richiedano, o su richiesta motivata,  
nte puo' invitare i rappresentanti del Comitato a partecipare alle  
sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di  
voto.

e- **ARTICOLO SEDICESIMO) AMMINISTRATORE DELEGATO**

ale Il consiglio di amministrazione puo' nominare un amministra-  
ni- tore delegato, scegliendolo nel proprio seno.

ali L'amministratore delegato e' il manager operativo della so-  
se, cietà', con le mansioni e le responsabilita' conferitegli dal  
ppo consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di  
legge e di statuto.

re- Il consiglio di amministrazione gli conferisce, con apposita  
ero deliberazione, nei limiti dell'art.2381 C.C., il potere di:


che 1) promuovere e pianificare l'attivita' secondo gli indirizzi  
espressi dagli organi collegiali;

li- 2) avere la responsabilita' della gestione amministrativa,  
finanziaria e del personale;

ali 3) coordinare l'attuazione delle iniziative incluse nel pro-  
ja- gramma annuale al fine della loro sinergica realizzazione;

di 4) convocare e coordinare i lavori dei comitati di categoria  
di cui al successivo articolo diciottesimo;

via 5) sovrintendere alle funzioni di monitoraggio di tutte le



iniziative interne ed esterne in corso di esecuzione;

6) selezionare la struttura tecnica che offrira' l'assistenza locale.

La struttura tecnica sara' composta da uno o piu' membri, scelti in base a criteri di alta professionalita' e competenza nel settore dell'assistenza alle imprese, della redazione di piani di azione locale, della valutazione dei progetti di investimento e in ogni altra materia oggetto dell'attivita' sociale.

E' nominato (ed esautorato) con atti del consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO DICIASSETTESIMO) COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra iscritti al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ne nomina il Presidente e ne determina il compenso, per tutta la durata dell'incarico, secondo le tariffe professionali vigenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono pos-

sedere i requisiti di cui all'art.2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente piu' anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, compiutamente e tempestivamente il proprio voto.

#### **ARTICOLO DICOTTESIMO) COMITATI DI CATEGORIA**

Gli azionisti, organizzati secondo quanto indicato all'articolo quarto, in ciascuna categoria, costituiscono comitati permanenti ai quali sono affidati i seguenti compiti:

-designare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione;

-procedere alla concertazione interna in merito alle eventuali



varianti e integrazioni del programma generale della Società

ed alla determinazione dei piani annuali;

-formulare osservazioni e proposte da sottoporre agli organi sociali per le definitive determinazioni;

-esprimere pareri motivati al consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in merito a specifici problemi di attuazione della Società e di interesse per la categoria.

#### **ARTICOLO DICIANNOVESIMO) SCIoglimento**

La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 C.C.

In tal caso l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ARTICOLO VENTESIMO) CONTROVERSIE**

Per tutte le eventuali controversie tra i soci di qualsiasi categoria e/o tra gli stessi e la società ed i suoi amministratori e sindaci, che nascono dalla stipulazione od esecuzione del presente contratto sociale, il Foro competente è quello di Nocera Inferiore.

#### **ARTICOLO VENTUNESIMO) DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

F.to: Francesco Bottoni -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

sta

ani

e e

di

use

le

ina

asi

ni-

cu-

e'

nte

lle

Io Notaio Aniello Calabrese di Pagani, certifico  
 che la presente copia di n. ~~211/2008~~  
 facciate è conforme all'originale firmata a  
 norma di legge, e si rilascia per uso consentito.  
 Pagani, 08 maggio 2008

*Aniello Calabrese*

